

SERIE L - SIDE POCKET

Fondo comune di investimento mobiliare chiuso
istituito e gestito da

SYMPHONIA SGR

REGOLAMENTO DI GESTIONE

approvato in via generale dal Consiglio di Amministrazione di Symphonia SGR in data 27.03.2013 ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 08.05.2012

INDICE DEI CONTENUTI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE DEL FONDO	3
ARTICOLO 2 - GESTIONE FORMA E NATURA DEL FONDO	3
ARTICOLO 3 - DURATA DEL FONDO	3
ARTICOLO 4 - SCOPO DEL FONDO	4
ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE DEL FONDO	4
ARTICOLO 6 - LA SOCIETÀ DI GESTIONE	5
ARTICOLO 7 - BANCA DEPOSITARIA	5
ARTICOLO 8 - CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE	5
ARTICOLO 9 - PARTECIPAZIONE AL FONDO	6
ARTICOLO 10 - REGIME DELLE SPESE	7
ARTICOLO 11 - CALCOLO E PUBBLICAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA	8
ARTICOLO 12 - SCRITTURE CONTABILI	8
ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI	9
ARTICOLO 14 - MODIFICHE REGOLAMENTARI	9
ARTICOLO 15 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO	9

Articolo 1 - Denominazione del Fondo

1. La BIM Alternative Investments SGR S.p.A., con sede legale in via Valeggio 41, 10129 Torino, e sede operativa in via Gramsci 7, 10121 Torino, ora Symphonia Sgr, con sede legale in Via Gramsci 7, 10121 Torino e sede secondaria in Corso Matteotti 5, 20121 Milano (di seguito anche “la Società di Gestione” ovvero “SGR”), con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2008 ha istituito il fondo comune d’investimento mobiliare chiuso denominato “Serie L – Side-Pocket” (di seguito “il Fondo”), originato dalla scissione di parte del patrimonio del fondo speculativo “BIM Serie L” (Fondo Origine).
2. Le quote del Fondo sono suddivise in due classi, denominate classe “A” e classe “B” e riservate rispettivamente ai partecipanti alla classe “A” ed alla classe “B” del Fondo Origine.

Articolo 2 - Forma e natura del Fondo

1. Il Fondo è di tipo chiuso; il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti alla scadenza del Fondo ovvero nel corso della sua durata mediante rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il Fondo è costituito ai sensi dell’art. 14, comma 6, lett. b) del D.L. n. 185 del 28/11/2008 e relative norme di conversione e attuazione. Non possono essere effettuate nuove emissioni di quote.

Articolo 3 - Durata del Fondo

1. La durata del Fondo, commisurata al tempo necessario a procedere allo smobilizzo del patrimonio, è fissata in 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del Regolamento.
2. La SGR, con delibera motivata dell' organo amministrativo e con parere conforme dell' organo di controllo, può, prima della scadenza del fondo, deliberare una proroga non superiore a tre anni della durata del fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

Dalla delibera deve risultare che:

- l'attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviata, con l'indicazione dell' ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera;

- oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli assets nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del fondo.

La delibera contiene altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui beni in portafoglio.

Articolo 4 - Scopo del Fondo

1. Il Fondo gestisce le attività attribuitegli a seguito della scissione del Fondo Origine, allo scopo della loro liquidazione e di ripartirne il risultato netto tra i partecipanti.

Articolo 5 - Caratteristiche del Fondo

5.1 Oggetto dell'investimento

1. Il patrimonio del Fondo è costituito dalle attività illiquide, dalla liquidità e dai beni (di seguito, beni) provenienti dalla scissione del Fondo Origine, individuati nella delibera del 19.12.2008 del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Tali beni consistono in quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), rientranti nella categoria dei cosiddetti "hedge funds", e nella quota parte del credito di imposta di competenza del Fondo, originata dalla scissione del Fondo Origine ed in una riserva di liquidità.

La Società di Gestione predispose e mette a disposizione dei partecipanti un elenco completo dei beni attribuiti al Fondo.

2. Ove compresi nei beni attribuiti in sede di scissione, il Fondo può detenere parti di altri OICR istituiti e/o gestiti dalla Società di Gestione o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati).
3. Il Fondo può:
 - compiere le operazioni necessarie a liquidare le proprie attività;
 - negoziare beni con altri fondi gestiti dalla medesima Società di Gestione;
 - utilizzare strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura del rischio.
4. Il Fondo, alle condizioni e nei limiti definiti dalle vigenti disposizioni, ha facoltà di:
 - detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide;
 - assumere finanziamenti unicamente per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dovute a sfasamenti di tesoreria.

5.2 Destinatari delle quote

1. Le quote del Fondo sono suddivise in due classi, denominate classe "A" e classe "B" e destinate – rispettivamente – ai partecipanti alla classe "A" ed alla classe "B" del Fondo Origine all'atto dell'operazione di scissione che ha determinato la costituzione del patrimonio del Fondo.

5.3 Ammontare del Fondo

1. L'ammontare del Fondo è fissato in Euro 2.426.524,54. Il valore effettivo del patrimonio del Fondo è stato individuato tenendo conto del valore delle attribuzioni effettuate in sede di scissione del Fondo Origine.

Articolo 6 - La Società di Gestione

1. Symphonia Società di gestione del Risparmio SpA (di seguito la “ Società di Gestione”ovvero “SGR”) è iscritta al n.83 dell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art.35 del d.Lgs. 24.02.1998 n.58.
2. La SGR istituisce e gestisce fondi comuni di investimento armonizzati e i fondi comuni di investimento speculativo la cui offerta forma oggetto del presente Regolamento.
3. La sede legale della Società di Gestione è in Via Gramsci 7, 10121 Torino. La sede secondaria è in Corso Matteotti 5, 20121 Milano. L'indirizzo del sito internet della Società di Gestione è www.symphonia.it. L'indirizzo di posta elettronica è infosgr@symphonia.it.

Articolo 7 - Banca Depositaria

1. La Banca Depositaria (di seguito anche “la Banca”) è State Street Bank S.p.A, con sede legale in Milano - 20125 – via Ferrante Aporti 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero 80035550153, coincidente con il codice fiscale e avente partita IVA numero 01028240529. La Banca è iscritta al n. 5461 dell'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del TUB.
2. Le funzioni di emissione dei certificati e di rimborso (parziale ovvero in sede di liquidazione del Fondo) delle quote di partecipazione sono espletate dalla Banca presso l'Ufficio Controlli Banca Depositaria sito in Torino, Palazzo Lingotto, via Nizza 262/57. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote vengono svolte tramite Intesa Sanpaolo S.p.A., presso la Filiale di Milano – corso di Porta Nuova 7.
3. La Banca, sotto la propria responsabilità e previo assenso scritto della Società di Gestione, per la custodia dei valori del Fondo può avvalersi di sub-depositari scelti nell'ambito delle categorie individuate in via generale dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 8 - Certificati di partecipazione

1. Le quote, tutte di uguale valore (nell'ambito di ciascuna classe di appartenenza) e di uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell'investitore, messi a disposizione dei partecipanti dalla Banca Depositaria entro 45 giorni dal regolamento dell'operazione di scissione.
2. La titolarità o il possesso di certificati rappresentativi di quote del Fondo comporta in ogni caso l'accettazione del Regolamento del Fondo.
3. L'investitore può ottenere in qualsiasi momento la trasformazione dei certificati da nominativo al portatore e viceversa ovvero il loro frazionamento o raggruppamento.
4. In alternativa all'emissione di certificati singoli è previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti agli investitori. Ogni certificato reca l'indicazione della classe di appartenenza (classe “A” ovvero classe “B”) delle quote rappresentate dal certificato medesimo. Il certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per i singoli investitori. A tal fine le quote possono essere contrassegnate anche con un semplice codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per la Banca di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota. L'investitore può in ogni momento richiedere l'emissione del certificato singolo; la Banca può

procedere, senza oneri per l'investitore e per il Fondo, al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli investitori.

Articolo 9 - Partecipazione al Fondo

9.1 Attribuzione delle quote

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso l'assegnazione a ciascun partecipante del Fondo Origine delle quote del Fondo emesse a fronte del patrimonio attribuito a seguito dell'operazione di scissione dedicata.
2. A ciascun partecipante è attribuito un numero di quote del Fondo pari a quelle detenute nel Fondo Origine. Ai partecipanti alla classe A del Fondo Origine sono attribuite quote di classe A del Fondo; ai partecipanti alla classe B del Fondo Origine sono attribuite quote di classe B del Fondo. Le quote del Fondo appartenenti alla classe A ed alla classe B sono identiche fra loro tranne che per il valore iniziale della quota.
3. Il valore unitario iniziale di ciascuna classe di quote di partecipazione al Fondo viene determinato in sede di scissione del Fondo Origine, in base al valore dei beni attribuiti al Fondo. Tale valore verrà comunicato ai partecipanti in uno con l'operazione di scissione.
4. Non possono essere effettuate nuove emissioni di quote.
5. I partecipanti al Fondo possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute previa comunicazione alla Società di Gestione.

9.2 - Rimborso delle quote

1. Il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti alla scadenza del Fondo.
2. La Società di Gestione procede, nell'interesse dei partecipanti, ad effettuare prima della scadenza del Fondo rimborsi parziali pro-quota a fronte della graduale dismissione del patrimonio. In questa ipotesi, la Società di Gestione informa gli investitori con una comunicazione indicante il controvalore rimborsato.
3. I rimborsi vengono eseguiti dalla Banca Depositaria.
4. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso a carico della Società di Gestione si determina al momento della ricezione, da parte dell'avente diritto, del mezzo di pagamento.
5. Le somme non riscosse entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di rimborso vengono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla Società di Gestione con l'indicazione che trattasi di rimborso parziale di quote del Fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati.
6. I diritti relativi alle somme non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il termine finale di prescrizione scada successivamente alla data di approvazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali proventi si prescrivono a favore della Società di Gestione.
7. Su richiesta dei partecipanti che risultino ancora titolari anche delle quote del Fondo Origine, il controvalore del rimborso delle quote del Fondo, effettuato ai sensi dei commi 1 e 2, può essere reinvestito in quote o frazioni di quote del Fondo Origine ovvero di altro fondo risultante da operazione di fusione del medesimo.

Articolo 10 - Regime delle spese

10.1 - Oneri a carico del Fondo

1. Sono a carico del Fondo le seguenti spese:
 - a) i costi relativi all'amministrazione del patrimonio del Fondo (calcolo NAV, contabilità e segnalazioni di vigilanza del Fondo, controlli, anagrafica clienti, etc.) in misura annua comunque non superiore allo 0,25% del valore complessivo del Fondo, da corrispondersi alla Società di Gestione con cadenza semestrale;
 - b) il compenso da riconoscere alla Banca Depositaria per le funzioni da essa svolte, pari ad un ammontare annuo massimo di 0,09% della differenza tra le voci del prospetto contabile "Totale Attività" e "G – Altre Attività" del Fondo;
 - c) gli oneri inerenti l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
 - d) le spese di comunicazione del valore unitario delle quote del Fondo e i costi di stampa e di trasmissione dei documenti destinati al pubblico, esclusi gli oneri attinenti a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
 - e) le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
 - f) gli oneri finanziari e le spese relative ai debiti assunti dal Fondo;
 - g) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - h) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.
2. Tutti gli importi relativi a spese ed oneri a carico del Fondo sono prelevati dai conti intrattenuti dalla Società di Gestione, rubrica Fondo, presso la Banca Depositaria sulla base di ordini scritti impartiti dalla Società di Gestione alla Banca stessa.
3. Sul Fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti, né viene considerata – ai fini del computo del compenso pagato alla SGR – la quota del Fondo rappresentata da parti di OICR collegati.

10.2 - Oneri a carico della Società di Gestione

1. Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, comprese quelle connesse con le fasi propedeutiche alla scissione del Fondo Origine (quali ad esempio eventuali *due diligence* per la classificazione dei beni).
2. E' inoltre a carico della Società di Gestione ogni onere o spesa non espressamente indicato come a carico del Fondo o dei partecipanti.

10.3 - Oneri a carico dei sottoscrittori

1. Sono a carico dei sottoscrittori:
 - a) le spese di trasformazione dei certificati da nominativo al portatore e viceversa, in ragione di Euro 150 per ogni trasformazione;
 - b) le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima nella misura di Euro 10 per

copia;

- c) le spese relative alla trasmissione del mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore per la riscossione dei proventi posti in distribuzione o delle somme derivanti da operazioni di rimborso parziale o finale. Tali costi si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che sono di volta in volta indicati al partecipante interessato;
- d) le spese di gestione dell'eventuale conto da accendere presso la Banca Depositaria a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di rimborso parziale o finale, nella misura della sola imposta annua di bollo prevista dalla normativa pro tempore vigente per ciascuna sottorubrica, addebitate all'inizio di ogni anno a partire dal 91° giorno dall'inizio delle operazioni di distribuzione o rimborso.

Articolo 11 – Calcolo e pubblicazione del valore della quota

1. La Società di Gestione ovvero la Banca Depositaria provvede, al termine di ogni semestre solare, a calcolare il valore unitario della quota di ciascuna classe dividendo il valore complessivo netto del Fondo – determinato in base ai criteri di valutazione delle attività del Fondo stabiliti dalla Banca d'Italia – per il numero delle quote emesse appartenenti alla medesima classe. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione la documentazione relativa ai criteri di valutazione delle attività del Fondo.
2. La Società di Gestione dispone, entro 40 giorni dal termine di ogni semestre solare, la comunicazione ai partecipanti del valore unitario della quota mediante pubblicazione nell'area riservata ai sottoscrittori del sito www.symphonia.it.
3. In caso di eventi eccezionali ed imprevedibili o qualora per le condizioni di mercato risulti inattendibile o di difficile determinazione il valore dei beni in portafoglio, il calcolo o la comunicazione del valore unitario della quota sono sospesi e la SGR informa la Banca d'Italia e i partecipanti, provvedendo appena possibile al calcolo e alla comunicazione del valore della quota.

Articolo 12 – Scritture contabili

1. Oltre alle scritture prescritte dal codice civile per le società per azioni, la Società di Gestione redige:
 - a) il libro giornale del Fondo;
 - b) entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, il rendiconto della gestione del Fondo accompagnato dalla relazione degli amministratori;
 - c) entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre, una relazione semestrale contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del Fondo nonché il valore unitario delle quote.
2. I documenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1 sono redatti secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia; essi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione entro 30 giorni dalla loro redazione.
3. L'ultimo rendiconto della gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico presso la sede della Banca Depositaria e le sue filiali situate nei capoluoghi di regione.
4. I partecipanti al Fondo hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione, anche a domicilio, copia dell'ultimo rendiconto e dell'ultima relazione semestrale.

Articolo 13 – Assemblea dei partecipanti

1. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione delibera l'istituzione di un'Assemblea dei partecipanti del Fondo, provvedendo a disciplinarne il funzionamento secondo i principi generali stabiliti dal presente articolo.
2. L'Assemblea adotta deliberazioni vincolanti per la Società di Gestione in materia di:
 - sostituzione della Società di Gestione;
 - modifiche del Regolamento che non siano di esclusiva competenza della Società di Gestione;
 - ogni decisione che la Società di Gestione ritenga di dover sottoporre al parere vincolante dell'Assemblea dei partecipanti.
3. La convocazione dell'Assemblea dei partecipanti è disposta dal Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa ovvero quando lo richieda la percentuale di partecipanti prevista dalle norme vigenti.
4. Sono legittimati alla richiesta di partecipazione in Assemblea tutti coloro i quali risultino titolari delle quote del Fondo prima della data prevista per la convocazione dell'Assemblea.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti in Assemblea. Il quorum deliberativo non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 30 per cento del valore nominale di tutte le quote in circolazione.

Articolo 14 – Modifiche regolamentari

1. Non sono consentite modifiche al Regolamento del Fondo se non strettamente necessarie per la tutela dell'interesse dei partecipanti.
2. Le eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e sottoposte all'approvazione dell'Organo di Vigilanza.
3. La Società di Gestione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei partecipanti le modifiche regolamentari proposte in merito alla sostituzione della Società di Gestione, ovvero destinate ad incidere sulle caratteristiche o sullo scopo del Fondo oppure sui diritti patrimoniali dei partecipanti.
4. Le modifiche regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e approvate dai partecipanti al Fondo mediante la procedura sopra descritta sono sottoposte all'approvazione della Banca d'Italia. Le modifiche concernenti la sostituzione della Società di Gestione o della Banca Depositaria sono sottoposte a termini di efficacia stabiliti di volta in volta, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle procedure atte ad evitare soluzioni di continuità nello svolgimento, rispettivamente, dell'attività di gestione e dell'attività della Banca Depositaria.
5. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento richieste dalla variazione di disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente o a un amministratore della Società di Gestione il quale porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica stessa.
6. Il contenuto di ogni modifica del Regolamento, dopo l'approvazione della Banca d'Italia, è indicato a ciascuno dei partecipanti mediante apposita comunicazione scritta.
7. La Società di Gestione provvede ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, ai partecipanti che ne facciano richiesta.

Articolo 15– Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine di durata o della proroga.

2. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione delibera la liquidazione anticipata del fondo al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - completo smobilizzo del patrimonio del Fondo;
 - sopravvenuta impossibilità del Fondo ad operare;
 - scioglimento della Società di Gestione per qualsiasi ragione, senza che la gestione del Fondo sia proseguita da altra Società di Gestione del risparmio;
 - per iniziativa della Società di Gestione e previa approvazione dell'Assemblea, al verificarsi di eventi tali da rendere impossibile o pregiudicare la possibilità per il Fondo di perseguire il suo scopo, senza pregiudizio per gli investitori.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è l'organo competente ad accertare l'esistenza di una delle predette ipotesi e conseguentemente deliberare la liquidazione del Fondo.

3. La liquidazione del Fondo deve essere eseguita nel rispetto della normativa vigente, con le modalità ivi previste.
4. Hanno diritto a partecipare alla ripartizione dell'attivo risultante dalla liquidazione del Fondo coloro i quali risultino titolari delle quote del Fondo al termine del periodo di liquidazione del Fondo.
5. In sede di ripartizione dell'attivo risultante dalla liquidazione, previo assenso dei partecipanti, la Società di Gestione può disporre anche l'attribuzione in natura dei beni compresi nel portafoglio del Fondo .
6. La Società di Gestione può procedere, nel corso del periodo di liquidazione, al rimborso parziale delle quote in misura proporzionale agli aventi diritto.
7. I proventi e il risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti verranno ripartiti tra i partecipanti.